



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.itReg. Gen. n. 204data 23.03.2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 76data 20-03-2018

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione delle spese di lite e imposta di registro, di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 186/18 – causa civile n. 467/2018 R.G. – Lentini Giuseppe contro Comune di Favara. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Con Atto del Giudice di Pace di Agrigento, notificato il 27/12/2017 ed assunto agli atti in pari data al protocollo n. 55888, l'Avv. Lentini Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Milano Donata, con studio legale ad Agrigento, ha citato il comune di Favara davanti alla suddetta autorità giudiziaria al fine di farlo ritenere e dichiarare obbligato a ripetere all'attore il pagamento dell'imposta di registro dallo stesso corrisposta in relazione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 172/2017 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 337,75, corrisposta quale imposta di registro;
- Con sentenza n. 186/18, dichiarata esecutiva il 02/03/2018, il Giudice di Pace di Agrigento ha accolto la domanda dell'attore, di cui al suddetto atto di citazione, ed ha condannato il Comune di Favara al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 55/14, in complessive € 180,00 in favore dell'attore, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito.
- L'avv. Donata Milano, nella qualità sopra spiegata, unitamente alla sentenza n. 186/18, ha notificato al Comune di Favara, specifica ed atto di invito al pagamento dei compensi distratti dal Giudice di Pace di Agrigento in suo favore, nel procedimento Lentini Giuseppe contro il Comune di Favara, per un importo di € 216,85;

Considerato che occorre procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 553,85, per le motivazioni di cui alla sentenza n. 186/18 del Giudice di Pace di Agrigento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione del Sindaco n. 4 dell'1.02.2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 - denominata "Area Amministrativa e Servizi al Cittadino" comprendente, tra l'altro, anche il Servizio Affari Legali -, al dipendente Dott. Giuseppe Calabrese, inquadrato nella categoria D, e sono state attribuite allo stesso le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione*

autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il comma 1, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- è in corso di predisposizione l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dell'anno 2016;
- il comma 2, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. che testualmente prevede:
"Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 29.12.2017, avente per oggetto "Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL – Incarico di rappresentanza processuale nei contenziosi di natura civile, amministrativa, tributaria – Approvazione", con la quale si è provveduto a reperire le fonti di finanziamento per la rappresentanza processuale dell'Ente per un ammontare complessivo di € 36.300,00;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 138/1 denominato "Liti, arbitraggi e consulenze-risarcimento danni" del bilancio di previsione esercizio, sufficientemente capiente;

Rilevato, altresì, necessario procedere alla liquidazione dell'importo di € 337,75 in favore dell'avvocato Lentini Giuseppe e dell'importo di € 216,85 in favore dell'avvocato Milano Donata, disposti nella sentenza di cui in premessa;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all'4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | |
| Cap./Art. | 138/1 | Descrizione | Liti, arbitraggi e consulenze-risarcimento danni | |
| Intervento | | Miss/Progr. | 1/11 | PdC finanziario |
| Centro di costo | | Compet. Econ. | | Spesa non ricor. |
| SIOPE | | CIG | | CUP |
| Creditore | | | | |
| Causale | Pagamento spese di lite di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 186/18 | | | |
| Modalità finan. | Bilancio comunale | | | |
| Imp./Pren. n. | 284 | Importo | € 554,60 | Frazionabile in 12 |

- 1) di liquidare la somma di € 554,60 (leggasi euro cinquecentocinquantaquattro virgola sessanta) a favore dei soggetti di seguito indicati:

| PROFESSIONISTA | Titolo esecutivo | Importo Euro | Fraz. in dodicesimi 1 | Capitolo | Impegno N. e anno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|
| Avv. Lentini Giuseppe – via Eraclito n. 28 – 92100 Agrigento Iban: IT56D0301916600000000000178 | Sentenza Giudice di Pace di Agrigento n. 186/18 – imposta di registro | 337,75 | ----- | 138/1 | |
| Avv. Milano Donata – procuratore distrattario - via Eraclito n. 28 – 92100 Agrigento Iban: IT66D0301916600000000000871 | Sentenza Giudice di Pace di Agrigento n. 186/18 – Spese di lite | 216,85 | ----- | 138/1 | |

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale.
- 3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
- 4) rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
- 5) non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:
- 8) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:
- 10)
- 11) e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento:
- 13) – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- 14) – all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

15) Favara, il 20-03-2018



Il Responsabile della P. O. n. 1

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|------------|---------|---------------------|-----------|
| 287 | 21/03/2008 | 554,60 | 13800/1 | 2008 |
| | | | | |
| | | | | |

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI


| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi


dal ~~22~~ **2018** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....



COP. A
SOL. N. 186/18
R.G. N. 467/18
CRO. N. 213/18
R.P. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
AVV. ANTONINO RAINERI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 467/2018 R.G.

PROMOSSA DA

LENTINI GIUSEPPE, (LNT GPP 72H29 I273J) nato a Palermo il 29.7.1972,
elettivamente domiciliato in Agrigento in via Eraclito, 28, presso lo studio dell'Avv.
Donata Milano che lo rappresenta e difende giusta procura

CONTRO

COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro-tempore

CONVENUTO-NON COSTITUITO

Oggetto: Condannatorio

Conclusioni per le parti

Come nel verbale di udienza del 22.02.2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 n.4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

Con atto di citazione regolarmente notificato Giuseppe Lentini conveniva in giudizio il Comune di Favara, in persona del suo Sindaco pro-tempore, chiedendo a Questo Giudicante che fosse condannato al pagamento della somma di €.337,75.

A

Precisava che la somma richiesta era relativa all'Imposta di Registro che lo stesso aveva provveduto a pagare atteso che, in forza del decreto ingiuntivo n.172/17 emesso dal Tribunale di Agrigento il detto Comune di Favara era stato condannato al pagamento della somma di €.10.791,16, oltre compensi e spese, in favore dell'odierno attore;

Precisava, infine, che il Decreto Ingiuntivo de quo non era stato opposto e divenuto definitivamente esecutivo, ragion per cui, per il principio della soccombenza le spese di registrazione dello stesso provvedimento erano a carico del Comune di Favara che non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.

All'udienza del 20.02.2018 il procuratore costituito insisteva nel proprio atto e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.

Indi il Giudice, ritenendo la causa matura la poneva in decisione.


Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Comune di Favara, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Invero, dagli atti del giudizio si evince quanto dedotto dall'attore che ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro pari ad €.337,75, effettuato tramite modello F23 in data 6.12.2017.

Osserva il Giudicante che il problema del pagamento si pone per via del fatto che, di fronte all'Agenzia delle Entrate, è considerato debitore sia chi ha perso (la cosiddetta parte soccombente) sia chi ha vinto la causa. Difatti, la richiesta di pagamento viene inviata a tutti i soggetti presenti in giudizio che, pertanto, sono detti "debitori solidali o in solido".

Va però detto che se nei rapporti con il fisco la situazione è caratterizzata da questa sorta di "uguaglianza" tra le parti, i rapporti tra di esse sono di tutt'altro tipo e, anzi, chi perde deve sobbarcarsi l'onere di corrispondere non solo le spese processuali, ma anche la famosa imposta di registro.



Infatti, al termine del giudizio se le spese sono poste dal giudice con sentenza, o nella presente fattispecie con decreto ingiuntivo, a carico della parte soccombente, questa deve rimborsare al vincitore le spese anticipate, ivi compreso l'eventuale pagamento dell'imposta di registro e ritenuto che Giuseppe Lentini ha effettuato detto pagamento ha diritto alla ripetizione integrale della somma sborsata pari ad €.337,75.

In ordine alle spese, avendo riguardo alla domanda, al valore e all'esito della stessa, nonchè al comportamento processuale delle parti, queste vanno poste a carico del Comune di Favara e liquidate ex D.M.55/14 in complessive €.180,00 in favore dell'attore, di cui €.43,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento, Avv. Antonino Raineri, definitivamente pronunciando nella causa promossa da **LENTINI GIUSEPPE, attore**, nei confronti del **COMUNE DI FAVARA**, in persona del Sindaco pro-tempore, **convenuto**, udite le parti:

dichiara la contumacia del Comune di Favara, in persona del Sindaco pro-tempore;

accoglie la domanda actorea e condanna il Comune di Favara, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di €.337,75 come in motivazione;

condanna il Comune di Favara, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M.55/14 in complessive €.180,00 in favore dell'attore, di cui €.43,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito.

Così deciso in Agrigento, il 23.02.2018

Il Giudice di Pace

Avv. Antonino Raineri

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data
Il Direttore Amministrativo
B.oca Gentile Maria Assunta



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta dell'avv. Milano Douek

Nell'interesse di Milano Douek u.g. di distrettore

Dichiarato esecutivo il _____

In corso di registrazione

Agrigento, li _____

**F.l.b. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Gentile Maria Assunta**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO**
[Signature]

**SPECIFICA ED ATTO DI INVITO AL PAGAMENTO DEI
COMPENSI DISTRATTI DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
IN FAVORE DEL PROCURATORE**

Sentenza n. 184/18 Giudice di Pace di Agrigento

Lentini Giuseppe / Comune di Favara

Come da sentenza richiamata in epigrafe, resa dal Giudice di Pace di Agrigento a conclusione del procedimento n. 467/18 RG, si invita il Comune di Favara a provvedere, nei termini di legge, al pagamento dei compensi distratti in favore del sottoscritto procuratore e difensore come di seguito indicati a mezzo accredito sul c/c bancario alla stessa intestato avente IBAN IT 66 D 03019 16600 000 000 000 871 (Credito Siciliano Agenzia 2 di Agrigento):


| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Compensi liquidati meno spese esenti | € 137,00 |
| Spese generali 15% su € 137,00 | 20,55 |
| CPA 4% su € 157,55 | 6,30 |
| Spese esenti liquidate | 43,00 |
| Notifica della presente sentenza | 10,00 |
| Totale | € 216,85 |

E, pertanto, la complessiva somma di € 216,85 sulla quale non andrà effettuata alcuna ritenuta d'acconto da parte dell'Amministrazione soccombente come da seguente:

DICHIARAZIONE

L'Avv. Donata Milano nata ad Agrigento il 19.06.1979 (codice fiscale MLNDNT79H59A089I - Partita IVA 02549430847), trasmettendo all'uopo proprio documento di identità, dichiara al fine che il proprio regime fiscale per l'anno 2018 è quello forfetario previsto dal D.L. n. 98/2011 e successive modifiche e integrazioni e, quindi, non soggetto al pagamento dell'IVA e alla ritenuta IRPEF in acconto sui compensi.

Agrigento 02.03.18

Avv. Donata Milano


UNEP. 2^a Tribunale
AGRIGENTO

Relata di notifica

Favara, 06.03.2018

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Agrigento, a richiesta come in atti, ho notificato la suestesa sentenza a Comune di Favara in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica in Favara presso il Palazzo di Città ~~mediante consegna in persona~~ mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

A mani dell'ingegnere addetto alla pianificazione

segnata dal Sig. ~~Luigi Comandato~~ T.P.

Favara, 06.03.2018

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO UNEP
Dott. Michele Iannaceo

2741

05/03/10
